



COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 3 Servizi alla città

U.Org.VA Servizi Sociali

Ufficio "Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo"

Avviso Pubblico per Contributi a sostegno della locazione e differimento temporaneo dell'esecuzione sfratti. Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L.124/2013

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 1088 del 16 novembre 2015 con la quale la Regione ha inteso dare continuità alle misure di prevenzione dell'esecutività degli sfratti ;

Vista la L.R. n° 75 del 12/12/2012 che dispone misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo,

Vista la delibera della Giunta Regionale n° 250 del 15/04/2013 " Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.",

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al 31/12/2016, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo a fronte di un nuovo contratto di locazione in presenza di una procedura di sfratto per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, od ottenere un contributo ad equo indennizzo a favore dei proprietari degli alloggi per i quali venga disposto, dalla Commissione Territoriale di cui alla L.R. 75/12, un differimento temporaneo della data di esecuzione della procedura di rilascio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Art. 1 – Destinatari- requisiti

Possono inoltrare richiesta per usufruire dei contributi in oggetto i nuclei familiari che **al momento della pubblicazione del presente avviso** sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, D.lgs 25 Luglio 1998 n.268 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di **edilizia privata** di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato; **sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;**

- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;
- 4) pendenza di un procedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporta il rilascio di alloggio di proprietà privata ;
- 5) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio e sito nel Comune di Livorno;
- 6) possesso di certificazione con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
- 7) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa ;

8) documentato possesso per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio di una delle seguenti condizioni soggettive :

- a) essere un lavoratore dipendente o autonomo,
 - ❑ licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie.
 - ❑ Accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - ❑ Cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - ❑ Collocazione in stato di mobilità;
 - ❑ Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico relativo ai dodici mesi antecedenti l'uscita della Misura in oggetto;
 - ❑ cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio C.C.C.I.A., aperte da almeno 12 mesi.
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;

Inoltre:

- il contributo di cui presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.
- i contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.
- l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
- **il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di una volta allo stesso soggetto.**

- l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 2 - TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. una quota pari a € 4.000,00 qualora le parti concordino con atto sottoscritto per il mantenimento della locazione; una quota di importo massimo di € 8.000,00 qualora le parti sottoscrivino un nuovo contratto a canone concordato oppure concordino un canone sostenibile inferiore al canone precedentemente determinato, tale modalità di contributo verrà considerata prioritaria in rapporto alle risorse disponibili;
2. un contributo standard di € 8.000,00 volto alla stipula di nuovo contratto di locazione in alloggio diverso da quello sottoposto al procedimento di sfratto;
3. iniziativa di sostegno per la graduazione degli sfratti di concerto con la Commissione di cui alla L.R. 75/12 come di seguito disciplinata.

Contributi di sostegno per la graduazione degli sfratti.

Nell'eventualità di azioni di graduazione che comportino il rinvio dei procedimenti di rilascio classificati per morosità riportati dal Tribunale di Livorno in legenda con lettera A e relative sottospecie nonché B/3, sarà obbligatorio disporre, conseguentemente, importi ad equo indennizzo per il locatore pari all'ammontare di un canone concordato determinabile ai sensi della L. 431/98. La Segreteria della Commissione è incaricata di assumere i dati relativi per il calcolo degli importi e sollecitando Casalp per la liquidazione dell'intero ammontare dovuto.

La procedura di graduazione è riferita agli sfratti esecutivi riportati negli elenchi del Tribunale con facoltà di assistenza della Forza Pubblica. Il rinvio dovrà essere previsto per un periodo limitato fino a 6 mesi dalla data fissata, con facoltà di estensione fino ad ulteriori 6 mesi quando sussistano le condizioni di soluzione abitativa per effetto di scorrimento prevedibile delle graduatorie vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e/o di collocazioni in locali o alloggi di Emergenza Abitativa a cura dei servizi per l'Emergenza Abitativa dei Comuni.

Gli importi di equo indennizzo saranno evidentemente commisurati alle mensilità di rinvio. Nell'eventualità di rinvio oltre al primo semestre dovrà essere applicata una maggiorazione del 10% sull'importo calcolato secondo i parametri della L. 431/98.

E' consentito autorizzare il contributo ad equo indennizzo per non più di tre mensilità antecedenti il mese fissato dall'esecuzione quando sia dimostrato che si è arrivati a fissare la data a seguito di un rinvio da una data precedente per effetto del consenso del locatore. La verifica dei requisiti secondo i principi esposti al successivo art. 5, con riferimento alle relative Deliberazioni Regionali, verrà effettuata dalla Segreteria della Commissione. Ogni fattispecie che generi dubbi interpretativi sarà sottoposta alla Commissione.

Tali disposizioni si applicano in ogni caso nel rispetto delle funzioni attribuite in materia di graduazione dalla Prefettura in attuazione dell'art. 6 comma 5 della L. 124 del 28/10/2013.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a. - cittadinanza italiana;
- b. - cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c. - cittadinanza di altro stato;
- d. - residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- e. - composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- copia della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno;
- copia del contratto di locazione registrato;
- copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di cui all'art. 1 punto 8,lett.a) e/o b);
- certificazione ISE/ISEE in corso di validità.

Art. 4 - Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito <http://www.comune.livorno.it/casa/citel-bandi.asp> detti moduli sono distribuiti presso:

- Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1;

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, . La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

Le domande di partecipazione **dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di esclusione**, in quanto si richiede, data la specificità dell'istanza un' interlocuzione diretta con i soggetti interessati da parte dei nostri Uffici per l'illustrazione della fase di trattamento della pratica .(A tal proposito si consiglia di contattare telefonicamente l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo al seguenti numero: 0586/820676

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo precede all'istruttoria delle domande, verifica il possesso dei requisiti previsti e le dichiara ammissibili al beneficio. La domanda, dopo l'istruttoria dell'Ufficio, verrà sottoposta alla valutazione finale del Dirigente dei Servizi Sociali, in attesa della composizione di specifica Commissione Tecnica in attuazione dei regolamenti che saranno adottati come è previsto dall'art. 3 della L.R. 96/96; saranno invece sottoposti alla Commissione Territoriale di cui alla legge 75/12 i casi interessati a procedimento di graduazione di sfratto.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dall'Ufficio per scritto al richiedente entro 30 giorni dalla valutazione finale. Accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, viene autorizzato il pagamento per il tramite del soggetto gestore CASALP.

ART. 6 - CONTROLLI

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

ART. 7 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla deliberazione regionale n. 250/2013.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10.01.2004 (D.Lgs 30/06/2006 n. 196 : i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dei Servizi Sociali.